

circolare n° 8/2017

16/5/2017

Oggetto: Jobs Act dei lavoratori autonomi

Lo scorso 10 Maggio, il Senato, ha approvato in via definitiva il disegno di legge n° 2233-B recante sia disposizioni finalizzate ad ampliare le tutele a favore dei lavoratori autonomi, che disposizioni dirette ad introdurre modalità flessibili di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, il c.d. "Lavoro Agile".

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che determinerà la data di entrata in vigore, analizziamo di seguito ed in estrema sintesi le novità più rilevanti.

LAVORO AUTONOMO

Il contratto di lavoro

Viene introdotto il divieto di prevedere clausole che consentano al Committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di recedere senza un congruo preavviso.

Viene inoltre stabilito in 60 giorni il termine massimo per il pagamento delle fatture.

Congedo parentale

A decorrere dal 1° Gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione piena, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale fino ad un massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Deducibilità delle spese di formazione

Le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento sono integralmente deducibili fino a 10.000 € all'anno. Sono inoltre integralmente deducibili, entro il limite di 5.000 €, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità.

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi, che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro. In caso di maternità, previo accordo con il committente, è prevista la possibilità di sostituzione della lavoratrice autonoma da parte dei familiari della stessa. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata degli eventi di malattia o infortunio fino ad un massimo di due anni.

Indennità di disoccupazione

Dal prossimo 1° Luglio, diventa strutturale l'indennità di disoccupazione (Dis-Coll) a favore dei collaboratori coordinati e coordinativi iscritti alla Gestione Separata, così come ai dottorandi con borsa di studio e agli assegnisti, ciò a fronte di un aumento dello 0,51% dell'aliquota contributiva.

LAVORO AGILE

Nel disegno di legge n° 2233-B, il legislatore, oltre al lavoro autonomo, ha disciplinato il *lavoro agile* con l'intento di promuovere tale nuova modalità di esecuzione del lavoro subordinato non più legata ad un luogo né soggetta a rigidi vincoli di orario.

La prestazione lavorativa, infatti, potrà essere resa in parte anche all'esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa, con il solo limite costituito dalla durata massima della prestazione stessa.

L'accordo fra lavoratore e datore di lavoro necessario per attivare il *lavoro agile* potrà essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato e potrà riguardare sia contratti già in essere che nuovi contratti.

Nell'accordo dovrà essere richiamato il diritto del lavoratore ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito per gli altri lavoratori operanti stabilmente in azienda, nonché le modalità di esercizio da parte del datore di lavoro, del potere direttivo e disciplinare.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.